

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL GIORNO 24 APRILE 2013 RELATIVA AL PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 73 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (IL "REGOLAMENTO EMITTENTI")

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea al fine di esaminare ed approvare una proposta di deliberazione avente ad oggetto il conferimento al Consiglio di Amministrazione di una nuova autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni ordinarie della Elica S.p.A. (nel seguito, "Elica" o la "Società") ai sensi degli artt. 2357 e ss. c.c., nonché dell'art. 132 del D. Lgs. N. 58/98 e successive modifiche e integrazioni ("T.U.F.") e dell'art. 144-bis del Regolamento Emittenti, e relativa al seguente punto all'ordine del giorno:

"Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e al compimento di atti di disposizione sulle medesime."

Si evidenzia che, alla data della presente relazione (nel seguito, la "Relazione"), la Società risulta titolare di n. **3.166.140** azioni proprie, pari al **5%** del capitale sociale. L'acquisto di tali azioni è avvenuto sulla base dell'autorizzazione assembleare concessa in data 3 agosto 2007 per la durata di 18 (diciotto) mesi.

Le azioni acquistate sulla base della richiamata delibera, pari al 10% del capitale sociale, sono state cedute, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, in data 14 febbraio 2011, nella misura del 3% del capitale sociale (pari a n. 1.899.684 azioni), alla società First Capital S.p.A. e successivamente, in data 19 dicembre 2011, nella misura del 2% del capitale sociale (pari a n. 1.266.456), alla società IMMI Invest S.r.l..

Si evidenzia altresì che la Società, con delibera assembleare del 26 aprile 2010, ha approvato un Piano di Stock Grant, con riferimento al quale, le Azioni effettivamente attribuibili alla data della Relazione sono pari a n. 203.976.¹

In occasione della convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di sottoporre agli azionisti la proposta di autorizzare nuovamente l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, sia in considerazione della sussistenza del detto Piano di Stock Grant, sia perché tale facoltà costituisce uno strumento di flessibilità gestionale e strategica a disposizione degli amministratori.

Tale proposta viene nuovamente sottoposta alla approvazione dei soci in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012. Resta inteso che l'eventuale approvazione della proposta di cui alla presente Relazione comporterebbe la revoca della precedente delibera di autorizzazione concessa in data 27 aprile 2012, per quanto non utilizzato.

* * *

1) PRINCIPALI MOTIVAZIONI PER LE QUALI È RICHIESTA L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE.

Oltre alle ragioni facilmente deducibili dal contenuto della proposta e fermi restando i limiti imposti dalla normativa vigente in materia, le principali motivazioni per le quali si richiede all'Assemblea di autorizzare l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, e quindi dotare Elica di un importante strumento di flessibilità gestionale e strategica, possono essere sinteticamente individuate nella possibilità di:

- a) dare esecuzione al Piano di Stock Grant approvato dall'Assemblea dei Soci in data 26 aprile 2010 e ai diversi futuri piani di incentivazione azionaria che potranno essere autorizzati a favore di amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori della Società e/o sue controllate, in osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari; e/o
- b) concludere accordi con singoli amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società o delle società da questa controllate, che non rientrino tra i piani di assegnazione gratuita di azioni disciplinati dall'art. 114-bis del T.U.F.; e/o

¹ Tale numero è dato dalla differenza tra le Azioni complessivamente assegnate e le Azioni che non verranno attribuite in conseguenza del cambiamento del perimetro dei Destinatari ovvero in virtù del mancato raggiungimento di Obiettivi di Performance.

- c) intervenire, ove necessario ed in conformità alle disposizioni vigenti (ivi incluse le finalità contemplate nella prassi di mercato), direttamente o tramite intermediari autorizzati, con l'obiettivo di contenere movimenti anomali della quotazione delle azioni della Società e/o per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi; e/o
- d) realizzare investimenti in azioni proprie nel perseguimento delle linee strategiche della Società (ad es. utilizzando le stesse quale corrispettivo, incluso il caso di scambio di titoli, per l'acquisto di partecipazioni o in operazioni di acquisizione di altre società), ove le condizioni di mercato rendano conveniente, sul piano economico, tali operazioni; e/o
- e) utilizzare le azioni proprie per operazioni quali la vendita, il conferimento, l'assegnazione, la permuta o altro atto di disposizione nel contesto di accordi con *partners* strategici, ovvero al servizio di eventuali operazioni di finanza straordinaria (es. prestiti convertibili); e/o
- f) utilizzare le azioni proprie come garanzia per finanziamenti.

2) NUMERO MASSIMO, CATEGORIA E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI ALLE QUALI L'AUTORIZZAZIONE SI RIFERISCE.

L'autorizzazione viene richiesta per l'acquisto, anche in più *tranches*, di azioni ordinarie Elica, del valore nominale di € 0,20 ciascuna, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie Elica di volta in volta detenute in portafoglio, non sia complessivamente superiore al limite massimo stabilito dalla normativa *pro tempore* applicabile. A tale riguardo si precisa: (i) che alla data della Relazione, detto limite è fissato dall'art. 2357, comma 3, c.c. nel 20% del capitale sociale, percentuale attualmente equivalente a n. 12.664.560 azioni ordinarie, tenendo conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate; (ii) che ai sensi dell'art. 2357, comma 1, c.c., il numero massimo di azioni proprie acquistabili deve trovare capienza negli utili distribuibili e nelle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio della Società regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate. Il limite massimo di azioni detenibili sopra indicato sarà proporzionalmente ed automaticamente aumentato in occasione di eventuali aumenti del capitale sociale attuati durante il periodo di durata dell'autorizzazione, sempre nel rispetto del limite massimo previsto dall'art. 2357 c.c..

Per quanto riguarda la disposizione delle azioni, l'autorizzazione viene richiesta per l'intero quantitativo delle azioni proprie possedute e per atti di disposizione da effettuarsi in una o più *tranches*.

3) ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI AL FINE DI UNA COMPIUTA VALUTAZIONE DEL RISPETTO DELLA DISPOSIZIONE DI CUI ALL'ART. 2357, TERZO COMMA, DEL CODICE CIVILE.

Ad oggi il capitale sociale di Elica sottoscritto e versato è pari ad Euro **12.664.560** ed è composto da n. **63.322.800** azioni ordinarie, del valore nominale unitario di Euro 0,20.

Pertanto, attualmente, il numero massimo di azioni proprie complessivamente detenibili direttamente o tramite società controllate, non potrà eccedere n. 12.664.560 azioni ordinarie, corrispondenti alla quinta parte del capitale sociale.

Si evidenzia che, alla data della Relazione, nessuna delle società controllate da Elica possiede azioni della controllante.

Le operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie avverranno in osservanza delle disposizioni applicabili ivi incluse quelle relative alla costituzione, al mantenimento ed all'utilizzo delle riserve indisponibili di cui all'art. 2357-ter, comma 3, c.c. e verranno contabilizzate secondo i principi contabili vigenti in materia.

Si ricorda che:

- ai sensi dell'art. 44-bis, comma 1, del Regolamento Emittenti, le azioni proprie detenute da un emittente, a seguito di acquisti sia diretti che indiretti, sono escluse dal computo del capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai fini dell'obbligo di OPA, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo;
- l'art. 44-bis, comma 1, del Regolamento Emittenti comunque non si applica quando l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie da parte dell'emittente o da sue controllate è stata approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci dell'emittente, presenti in assemblea, diversi dal socio o dai soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10%.

4) DURATA PER LA QUALE L'AUTORIZZAZIONE È RICHIESTA.

L'autorizzazione per l'acquisto di azioni proprie ordinarie viene richiesta per un periodo di 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla data in cui l'Assemblea avrà adottato la relativa deliberazione. Il Consiglio di Amministrazione potrà procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, in misura e nei tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società. Tale autorizzazione potrà essere revocata in caso di nuova autorizzazione deliberata dall'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013, così da permettere l'acquisto di azioni proprie anche nel periodo intercorrente tra la scadenza dei 18 mesi di cui sopra e la successiva assemblea di approvazione del bilancio.

L'autorizzazione alla disposizione di azioni proprie ordinarie viene richiesta senza limiti di tempo.

5) CORRISPETTIVO MINIMO D'ACQUISTO, CORRISPETTIVO MASSIMO D'ACQUISTO E CORRISPETTIVO DEGLI ATTI DI DISPOSIZIONE.

Acquisto di azioni proprie

Il Consiglio di Amministrazione propone che il prezzo d'acquisto per azione ordinaria sia fissato in un ammontare: (a) non inferiore nel minimo al 95% (novantacinque per cento) rispetto al prezzo ufficiale fatto registrare dal titolo nella riunione di Borsa antecedente ogni singola operazione (b) non superiore nel massimo (i) ad Euro 5 (cinque) e (ii) al 105% (centocinque per cento) del prezzo ufficiale fatto registrare dal titolo nella riunione di Borsa antecedente ogni singola operazione. Resta inteso che gli acquisti dovranno essere effettuati a condizioni di prezzo conformi a quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento CE n. 2273/2003 del 22 dicembre 2003² e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia e delle condizioni e dei limiti fissati dalla Consob in materia di prassi di mercato ammesse, ove applicabili. Detti parametri vengono ritenuti adeguati per individuare l'intervallo di valori entro il quale l'acquisto è di interesse per la Società.

Disposizioni di azioni proprie

Quanto al corrispettivo relativo agli atti di disposizione delle azioni proprie ordinarie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'Assemblea determini il corrispettivo minimo in misura non inferiore del 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo ufficiale fatto registrare dal titolo nella riunione di Borsa antecedente ogni singola operazione, conferendo al Consiglio di Amministrazione il potere di determinare, di volta in volta, ogni ulteriore condizione, modalità e termine dell'atto di disposizione.

In deroga a quanto sopra:

- qualora le azioni siano oggetto di scambio, permuta, conferimento o qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro, i termini economici dell'operazione saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle finalità di cui alla presente relazione e dei limiti delle vigenti disposizioni normative in materia;
- in caso di disposizione per asservimento al Piano di Stock Grant o di futuri piani di incentivazione azionaria l'operazione sarà effettuata con le modalità e secondo i termini e le condizioni previsti da tali piani;

² L'articolo 5 del Regolamento CE 2273/2003 del 22 dicembre 2003, prevede:

"1. Per quanto riguarda i prezzi, quando effettua le negoziazioni nel quadro di un programma di riacquisto di azioni proprie, un emittente non acquista azioni ad un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto.

Se la sede di negoziazione non è un mercato regolamentato, il prezzo dell'ultima operazione indipendente o il prezzo dell'offerta indipendente corrente più elevata preso come riferimento è il prezzo del mercato regolamentato dello Stato membro dove viene effettuato l'acquisto.

Nel caso in cui l'emittente effettui l'acquisto delle proprie azioni tramite strumenti finanziari derivati, il prezzo di esercizio di tali strumenti finanziari derivati non è superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente corrente più elevata.

2. Per quanto riguarda il volume, l'emittente non acquista un quantitativo superiore al 25 % del volume medio giornaliero di azioni negoziato nel mercato regolamentato in cui l'acquisto viene effettuato.

Il volume medio giornaliero è calcolato sulla base del volume medio giornaliero degli scambi nel mese precedente al mese nel corso del quale il programma viene comunicato al pubblico e fissato, su tale base, per la durata autorizzata del programma.

Qualora il programma non faccia riferimento a tale volume, il volume medio giornaliero è calcolato sulla base del volume medio giornaliero degli scambi nei 20 giorni di negoziazione precedenti la data dell'acquisto.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, in caso di liquidità estremamente bassa nel mercato regolamentato interessato, l'emittente può superare il predetto limite del 25 %, a condizione che:

- a) l'emittente informi in anticipo l'autorità competente per il mercato interessato dell'intenzione di non rispettare il limite del 25 %;
- b) l'emittente informi il pubblico in maniera adeguata del fatto che potrebbe non rispettare il limite del 25 %;
- c) l'emittente non ecceda il 50 % del volume medio giornaliero."

- qualora le azioni siano utilizzate al fine dello svolgimento di attività di sostegno della liquidità del mercato, le vendite dovranno essere effettuate nel rispetto dei criteri fissati dalla Consob in materia di prassi di mercato ammesse³ e della normativa *pro tempore* applicabile.

6) MODALITÀ ATTRAVERSO LE QUALI GLI ACQUISTI E LE DISPOSIZIONI SARANNO EFFETTUATI.

Il Consiglio di Amministrazione (o i soggetti da esso delegati) nel perfezionamento delle singole operazioni di acquisto di azioni proprie dovrà operare nel rispetto delle condizioni operative stabilite per la prassi di mercato inerente all'acquisto di azioni proprie ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 180, comma 1 lett. c) del T.U.F. con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009 nonché delle ulteriori disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ivi incluse le norme di cui alla Direttiva 2003/6/CE e le relative norme di esecuzione, comunitarie e nazionali, ed, in particolare, in conformità alle previsioni di cui all'art. 132 del T.U.F., dell'art. 144-*bis* comma 1, lett. b), del Regolamento Emittenti e del Regolamento (CE) 2273/2003, in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti. Pertanto, gli acquisti saranno effettuati, anche in più volte, sui mercati regolamentati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. secondo le modalità operative stabilite da quest'ultima.

Gli acquisti potranno essere effettuati con modalità diverse da quelle sopra indicate nei casi previsti dall'art. 132, comma 3, del T.U.F. o da altre disposizioni di volta in volta applicabili al momento dell'operazione.

Si precisa che la proposta di autorizzazione alla disposizione di azioni proprie di cui alla Relazione dovrà intendersi rilasciata anche con riferimento alle azioni proprie già possedute da Elica alla data della delibera assembleare autorizzativa.

Le azioni che verranno acquistate in esecuzione dell'autorizzazione assembleare potranno formare oggetto di atti di disposizione ed, in tale contesto, essere altresì cedute, anche prima di aver esaurito il quantitativo degli acquisti oggetto di autorizzazione, in una o più volte, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni per la Società.

7) RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE

Si precisa che l'operazione di acquisto non è strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate.

* * *

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

Considerato quanto sopra, qualora concordiate con la proposta, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad assumere la seguente deliberazione:

“L'assemblea ordinaria degli azionisti di Elica S.p.A.

- considerata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione alla Assemblea sulla presente proposta di delibera;
- preso atto del contenuto degli articoli 2357 e 2357-*ter* c.c., dell'articolo 132 del TUF e degli articoli 44-*bis* e 144-*bis* del Regolamento Emittenti;
- visto quanto risulta dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2012;

delibera:

1. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art 2357 c.c., ad acquistare azioni ordinarie di Elica S.p.A., in una o più volte, per un periodo di 18 (diciotto) mesi dalla data della presente delibera, con le modalità di seguito precisate:
 - a) il numero massimo di azioni da acquistare non dovrà essere superiore, tenuto conto delle azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio al momento dell'acquisto e di quelle detenute da società controllate, al limite complessivo del 20% del capitale sociale alla data in cui avviene l'acquisto o al diverso limite massimo consentito dalla legge;

³ Delibera n. 16839 del 19 marzo 2009.

- b) il prezzo d'acquisto per azione ordinaria è fissato in un ammontare: (a) non inferiore nel minimo al 95% (novantacinque per cento) rispetto al prezzo ufficiale fatto registrare dal titolo nella riunione di Borsa antecedente ogni singola operazione (b) non superiore nel massimo (i) ad Euro 5 (cinque) e (ii) al 105% (centocinque per cento) del prezzo ufficiale fatto registrare dal titolo nella riunione di Borsa antecedente ogni singola operazione. Resta inteso che gli acquisti dovranno essere effettuati a condizioni di prezzo conformi a quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento CE n. 2273/2003 del 22 dicembre 2003 e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia e delle condizioni e dei limiti fissati dalla Consob in materia di prassi di mercato ammesse, ove applicabili;
 - c) gli acquisti dovranno essere effettuati con le modalità di cui all'art. 144-bis, comma 1, lett. b) del Regolamento Emittenti;
2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art 2357 – *ter c.c.*, al compimento di atti di disposizione di azioni proprie, in una o più volte, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile, con le modalità di seguito precisate:
 - a) le azioni acquistate potranno formare oggetto di atti di disposizione anche prima che sia esaurito il quantitativo massimo degli acquisti oggetto della presente delibera;
 - b) salvo quanto specificato di seguito nelle lettere c), d) ed e), il corrispettivo minimo per la disposizione viene determinato in misura non inferiore del 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo ufficiale fatto registrare dal titolo nella riunione di Borsa antecedente ogni singola operazione, conferendo al Consiglio di Amministrazione il potere di determinare, di volta in volta, ogni ulteriore condizione, modalità e termine dell'atto di disposizione;
 - c) qualora le azioni siano oggetto di scambio, permuta, conferimento o qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro, i termini economici dell'operazione saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle finalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione e dei limiti delle vigenti disposizioni normative in materia;
 - d) le azioni a servizio del Piano di Stock Grant approvato dall'Assemblea dei Soci in data 26 aprile 2010 e dei futuri piani di incentivazione azionaria saranno assegnate ai destinatari con le modalità e secondo i termini e le condizioni previste da tali piani;
 - e) qualora le azioni siano utilizzate al fine dello svolgimento dell'attività di sostegno della liquidità del mercato, le vendite dovranno essere effettuate nel rispetto dei criteri fissati dalla Consob in materia di prassi di mercato ammesse e della normativa *pro tempore* applicabile;
 3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione al compimento di atti di disposizione di azioni proprie anche con riferimento alle azioni già possedute da Elica S.p.A. alla data odierna;
 4. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere affinché, anche in via disgiunta tra loro e anche a mezzo di procuratori speciali: (i) diano concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, con facoltà di apportarvi le modifiche e le integrazioni che fossero eventualmente richieste dalle autorità competenti, incluso il potere di conferire eventuali incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge; (ii) provvedano alle eventuali opportune appostazioni contabili; e (iii) forniscano al mercato le necessarie informazioni, ai sensi della normativa applicabile;
 5. di revocare l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie concessa in data 27 aprile 2012 che viene sostituita dalla presente delibera di autorizzazione, per quanto non utilizzato .”

Si confida che la predetta proposta ottenga la Vostra approvazione.

Fabriano, 15 marzo 2013

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Francesco Casoli